

## **C12318 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/CATENA FARMACEUTICA**

Provvedimento n. 28352

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 settembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l., pervenuta in data 19 agosto 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l. (nel seguito, anche 'CEF') è una società cooperativa tra farmacisti attiva nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici che eroga altresì, in modo marginale, servizi accessori all'attività di distribuzione (*marketing*, sviluppo prodotto, raccolta ed elaborazione dati, ecc.). CEF è attiva esclusivamente sul territorio nazionale e, nel 2019, ha realizzato un fatturato pari a circa 1,4 miliardi di euro.

**2.** Catena Farmaceutica S.p.A. (nel seguito, anche 'Catena') è una società attiva nel commercio all'ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, prodotti dietetici, alimenti per l'infanzia, oltre a tutti i prodotti che soddisfano le richieste d'acquisto delle farmacie, dei presidi e delle strutture sanitarie. Catena è attiva esclusivamente in Italia e, nel 2018, ha realizzato un fatturato pari a circa 55 milioni di euro.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**3.** L'operazione comunicata concerne l'affitto, da parte di CEF, del ramo d'azienda di Catena costituito dal complesso di beni e rapporti giuridici strumentali allo svolgimento dell'attività di distribuzione dei farmaci esercitata presso l'immobile ubicato nel Comune di Lallio (BG).

**4.** La durata del contratto di affitto d'azienda è pari a 12 mesi, senza che sia prevista alcuna clausola di rinnovo contrattuale; inoltre, entrambe le parti possono esercitare il recesso anticipato dal contratto.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**5.** L'operazione consiste nell'affitto di un ramo d'azienda che conferisce alla società affittuaria il controllo della gestione e delle risorse del ramo d'azienda oggetto di contratto d'affitto. Tale operazione, tuttavia, non costituisce una concentrazione in quanto la durata temporale del contratto d'affitto, pari a 12 mesi, risulta particolarmente breve ed è, inoltre, prevista la possibilità di recesso anticipato da parte di entrambe le società partecipanti all'operazione. Pertanto, l'operazione comunicata, non determinando una modifica duratura del controllo, non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 287/90;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*